

TAR Puglia Bari - Sezione II, Sentenza n. 200 dell'11 febbraio 2008**ANNULLATO CONCORSO DIRIGENZA MEDICA: PRIORITARIA LA MOBILITÀ**

La procedura di mobilità costituisce per l'amministrazione attività vincolata e prodromica rispetto all'indizione di concorso, salvo specifiche, motivate esigenze.

Nel caso concreto, l'amministrazione, in violazione dei principi in tema di buon andamento, riteneva di escludere dalla valutazione ai fini della mobilità le istanze cronologicamente antecedenti a quelle prodotte nell'anno 2007.

Consegue l'illegittimità del bando e degli atti deliberativi di approvazione del concorso pubblico per conferimento di posti di dirigente medico nella disciplina di ostetricia e ginecologia non essendo stato preceduto - in assenza specifica motivazione - da alcuna procedura di mobilità.

omissis

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Visto il ricorso in esame, con cui Z.F., Dirigente Medico di I livello disciplina Ostetricia e Ginecologia di ruolo presso la A.S.L./X di V., presidio Ospedaliero X di X, impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l'annullamento;

Considerato che:

- con raccomandata a.r. del 16.2.2005, e successiva nota di rettifica del 16.3.2005, la ricorrente ha avanzato domanda di mobilità volontaria ai rispettivi Direttori Generali delle A.S.L. BA/X, BA/X e BA/X;
- per effetto della L.R.P. n. 26/06 le diverse A.S.L. provinciali sono state accorpate in un'unica struttura denominata A.S.L. BA della Provincia di Bari;
- l'amministrazione intimata non ha dato riscontro alcuno alla richiesta predetta richiesta di mobilità;
- con l'impugnato bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 25.09.2007, la A.S.L. BA di Bari ha indetto concorso pubblico per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico, disciplina di ostetricia e ginecologia;

Considerato che la ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:

1. violazione dell'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla L. n. 43/2005; violazione dell'art. 1 co. 96 e 98 della L. n. 311/2004.

Vista la costituzione in giudizio della A.S.L. BA, che contesta le avverse deduzioni e chiede la reiezione del ricorso;

Rilevato che con ordinanza di questo Tribunale n. 7/2007 sono stati disposti incumbenti istruttori e che la richiesta documentazione è stata depositata in atti in data 18/1/2008;

Considerato che nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2007 il Presidente del Collegio ha reso edotte le parti dell'intendimento del Collegio medesimo di definire il ricorso nel merito con

sentenza in forma abbreviata, che i difensori presenti nulla hanno osservato in proposito e che il ricorso è stato quindi introitato per la decisione;

Considerato che la A.S.L. BA, nel ritenere di limitare la valutazione delle istanze di mobilità solo a quelle pervenute alla A.S.L. BA nell'anno 2007, anno della sua costituzione, non ha in alcun modo reso noto tale suo intendimento, al fine di consentire agli interessati di riproporre l'istanza, configurandosi in tal modo detta limitazione del tutto arbitraria e illegittima;

Considerato che la procedura di mobilità costituisce per l'amministrazione attività vincolata e prodromica rispetto all'indizione di concorso e salvo specifiche, motivate esigenze;

Considerato che nella specie l'amministrazione A.S.L. BA, in violazione dei principi in tema di buon andamento dell'amministrazione, ha ritenuto di escludere dalla valutazione ai fini della mobilità istanze cronologicamente antecedenti rispetto a quelle prodotte nel 2007;

Considerato che il concorso pubblico per conferimento di posti di dirigente medico nella disciplina di ostetricia e ginecologia non è stato preceduto da alcuna procedura di mobilità, in assenza di alcuna specifica motivazione in proposito, con conseguente illegittimità del bando di concorso e degli atti deliberativi di approvazione;

Considerato che pertanto il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati;

Considerato che le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre IVA e CAP se dovuti, seguono la soccombenza e che le stesse vanno dunque poste a carico dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari - II^a Sez., accoglie il ricorso n. 1737/2007, proposto da Z.F. e, per l'effetto, annulla gli atti di cui in epigrafe.

Condanna l'amministrazione resistente al rimborso - in favore della ricorrente - delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00 oltre IVA e CAP se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24/01/2008 con l'intervento dei Magistrati:

omissis